



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 01009/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2022, presentato, in data 30 giugno 2022, dal sig. Luigi Lauro, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* della società “Lauro Agency Consulting and Sports S.L.U.”, contro la Commissione Federale Agenti Sportivi istituita presso la FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Commissione CONI degli Agenti Sportivi presso il CONI, avverso e per l'annullamento:

-del provvedimento di cancellazione, adottato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, notificato al ricorrente, a mezzo PEC, in data 31 maggio 2022, con nota recante oggetto “Cancellazione Registro Federale – elenco domiciliati CFAS 25 maggio 2022”, con cui la Commissione Federale Agenti Sportivi istituita presso la FIGC ha disposto la cancellazione del nominativo “Luigi Lauro” e della persona giuridica “Lauro Agency Consulting & Sports S.L.U.” dal Registro Federale - Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della FIGC;

-del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, di cui al C.U. n. 227/A del 27 aprile 2022, pubblicato in data 27 aprile 2022, con cui sono state recepite le novità introdotte dal Regolamento Agenti Sportivi CONI, deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 (approvato, in data 10 febbraio 2022, dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 138/1992, nonché pubblicato in data 11 febbraio 2022), quale atto preordinato e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Federale – Elenco agenti sportivi domiciliati della FIGC, nella parte in cui: a) con particolare riferimento ai requisiti soggettivi per il ricorso all'istituto della domiciliazione, nella nuova formulazione dell'art. 22, comma 1, prevede che l'istituto della domiciliazione trova applicazione “[...] *previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente al Registro nazionale – per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno [...]*”; b) nella parte in cui l'art. 2, comma 1 – lettera f), ai fini delle disposizioni del Regolamento, dispone che per “agente sportivo domiciliato” si intende “[...] *il soggetto residente da almeno un anno in uno stato diverso dall'Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno*”; c) in via subordinata, poiché l'art. 24, comma 6, del Regolamento FIGC pubblicato in data 27 aprile 2022, dispone che “*Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi*”, per l'annullamento anche dell'art. 25, comma 6 (norme transitorie), del Regolamento CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 11 febbraio 2022, qualora debba essere interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel Registro, stabiliti entro la data del 14 maggio 2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale

attraverso la misura compensativa dell'applicazione dell'istituto della domiciliazione, verificando il possesso, in capo agli stessi, dei nuovi requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione CONI Agenti Sportivi e dalla Commissione FIGC Agenti Sportivi, sulla scorta delle previgenti norme regolamentari; d) in via subordinata, poiché l'art. 24, comma 6, del Regolamento FIGC, pubblicato in data 27 aprile 2022, dispone che *“Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi”*, per l'annullamento anche dell'art. 26, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 11 febbraio 2022, ove dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione *“[...] per i nominativi già iscritti nell'elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell'inserimento per l'anno 2021, non oltre il 31 dicembre 2021”* debba essere interpretato applicando le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Regolamento CONI Agenti Sportivi dell'11 febbraio 2022 agli agenti stabiliti iscritti al 14 maggio 2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione, ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco domiciliati;

-del Regolamento Agenti Sportivi CONI – Deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021, approvato, in data 10 febbraio 2022, dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 138/1992, nonché pubblicato in data 11 febbraio 2022, quale atto preordinato, connesso e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Federale – Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della FIGC (atteso che l'art. 24, comma 6, del Regolamento FIGC quivi impugnato dispone che *“Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi”*), nella parte in cui: a) l'art. 25, comma 6 (norme transitorie), del Regolamento CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 11 febbraio 2022, venga interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro stabiliti entro la data del 14 maggio 2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell'applicazione dell'istituto della domiciliazione, verificando il possesso, in capo agli stessi, dei nuovi requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione CONI Agenti Sportivi e dalla Commissione FIGC Agenti Sportivi, sulla scorta delle previgenti norme regolamentari; b) l'art. 26, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 11 febbraio 2022, ove dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione *“[...] per i nominativi già iscritti nell'elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell'inserimento per l'anno 2021, non oltre il 31 dicembre 2021”* venga interpretato applicando le disposizioni dell'art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti iscritti al 14 maggio 2020, che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel Registro agenti sportivi – Elenco domiciliati; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 settembre 2022.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Tommaso Edoardo Frosini

Depositato in Roma, in data 28 settembre 2022.

PER IL SEGRETARIO

F.to Dario Bonanno